

# COMUNE DI ARIENZO

Provincia di Caserta

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.31 DEL 29/09/2017

**OGGETTO:** APPROVAZIONE MOZIONE A FAVORE DEL DDL 2128 PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA GIURIDICA DEL CAREGIVER FAMILIARE.

L'anno duemiladiciassette il giorno 29 del mese di settembre alle ore 19.45 ed in prosieguo nella sala delle adunanze consiliari, della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 25/09/2017 prot.llo n.7550, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione.

Dei componenti il Consiglio comunale sono presenti n. 11 e assenti n. 2 come segue:

N.D'ord	Cognome	Nome		presenti	assenti
1	GUIDA	DAVIDE	SINDACO	X	
2	CRISCI	VINCENZO	CONSIGLIERE	X	
3	ZIMBARDI	NICOLA	"	X	
4	LETTIERI	GIOCONDA	"	X	
5	BATTISEGOLA	GENNARO	"	X	
6	CRISCI	FRANCESCO	"	X	
7	CRISCI	MARIA MERCEDES	"	X	
8	CRISCI	SABATINO	"	X	
9	CIMMINO	MARIA ANTONIETTA	"	X	
10	GUIDA	GIUSEPPE	"	X	
11	D'ADDIO	GIUSEPPINA ASSUNTA	"	X	
12	CANGIANO	DOMENICO	"		X
13	MEDICI	TERESA	"		X

Giustificano l'assenza i Consiglieri comunali

Gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il dott. Gennaro Battisegola nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco Serino incaricato della redazione del presente verbale

Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Consigliere Cimmino relaziona sull'argomento coerentemente sulla proposta di deliberazione formulata dall'assessore Nicola Zimbardi .

Più precisamente il consigliere Cimmino riferisce che la figura giuridica del caregiver familiare è preposta a prendersi cura delle persone con disabilità e quindi di una fascia sociale particolarmente debole e bisognosa di assistenza.

L'assessore Cimmino conclude proponendo l'approvazione della proposta di deliberazione e quindi il sostegno al disegno di legge che prevede l'istituzione della figura del caregiver.

Alle ore 20,25 entra il Consigliere Guida .

Successivamente il Presidente mette in votazione la proposta.

La votazione viene resa in modo palese per alzata di mano, con le seguenti risultanze:

Consiglieri Comunale presenti n.11- votanti 11 (undici)-astenuti 0- favorevoli all'unanimità.

#### **Il Consiglio Comunale**

Uditi gli interventi;

Vista la proposta predisposta dal responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 comma 1, del D.Lgs.18/08/2000,n.267;

Con i risultati delle votazioni su riportate;

#### **DELIBERA**

Di approvare, facendone proprio il relativo contenuto, l'allegata proposta di deliberazione.

# COMUNE DI ARIENZO

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino n°4 – 81021 Arienzo (CE)

## SETTORE IV – VIGILANZA, POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE** ex art. 42 TUEL 267/2000

NUMERO ..... DATA.....

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA: NUMERO *12*...DATA *22-09-2017*.....

OGGETTO: Approvazione mozione a favore del DDL 2128 per il riconoscimento della figura giuridica del caregiver familiare.

L'Assessore alle Politiche Sociali, propone

PRESO ATTO che con il termine *caregiver* familiare si designa colui che volontariamente e gratuitamente si prende cura in ambito domestico di una persona cara in condizioni di non autosufficienza a causa di severe disabilità. Le prestazioni sono rese a titolo gratuito e volontario, in funzione di legami affettivi;

CONSIDERATO che prendersi cura di un proprio familiare è una scelta d'amore che deve essere valorizzata e sostenuta dallo Stato. Il *caregiver* familiare deve farsi carico dell'organizzazione delle cure e dell'assistenza; può trovarsi, dunque, in una condizione di sofferenza e di disagio riconducibili ad affaticamento fisico e psicologico, solitudine, consapevolezza di non potersi ammalare, per le conseguenze che la sua assenza potrebbe provocare, il sommarsi dei compiti



nel 66 per cento a lasciare del tutto il lavoro e nel 10 per cento dei casi a chiedere il *part-time* o il telelavoro.

PRESO ATTO che le legislazioni di molti Paesi europei prevedono specifiche tutele per i caregiver familiari, tra le quali supporti di vacanza assistenziali, benefici economici e contributi previdenziali, come avviene in Francia, Spagna e Gran Bretagna, ma anche in Polonia, Romania, Bulgaria e Grecia;

CONSIDERATA la forte attenzione sollecitata presso il nostro Consiglio dal Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili, che si occupa a vario titolo per la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie ed è presente sul nostro territorio ormai da molti anni con una propria rappresentanza;

PRESO ATTO che al Senato, in data 5 Novembre 2015 è stato presentato il disegno di legge 2128/XVII, finalizzato a riconoscere e a tutelare il lavoro svolto dai caregiver familiari e a riconoscerne il valore sociale ed economico per la collettività;

APPURATO che tale disegno di legge, a prima firmataria la senatrice Bignami, al 24 gennaio 2017 è stato firmato da 92 Senatori della Repubblica, afferenti ad una gran quantità di partiti e gruppi politici a dimostrare l'importanza orizzontale e senza bandiere di questo DdL;

VERIFICATO che il DdL 2128, ha iniziato il suo iter parlamentare il 24 gennaio 2017 in Commissione lavoro al Senato.

EVIDENZIATO che senza il lavoro svolto dai *caregiver* familiari in forma gratuita, il costo economico delle tante persone che hanno bisogno di assistenza continua sarebbe insostenibile per lo Stato;

RITENUTO opportuno e necessario riconoscere ai *caregiver* familiari una condizione giuridica di tutele, equivalente almeno a quella riconosciuta ai lavoratori domestici, meglio se corrispondente alla posizione lavorativa attuale nel caso il *caregiver* sia riuscito a conservare il proprio posto di lavoro;

ACCERTATO che la centralità della famiglia nella cura della malattia e nell'assistenza delle conseguenti disabilità risulta essere un dato consolidato ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, si ritiene opportuno e necessario riconoscere ai *caregiver* familiari una condizione giuridica di tutele, equivalente almeno a quella riconosciuta ai lavoratori domestici, e come si debba, inoltre, tener conto del riconoscimento delle competenze lavorative acquisite in ambito informale riconosciute dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012

EVIDENZIATO che in Italia manca una piena coscienza e un'adeguata tutela per queste figure, anche se come sancito dall'articolo 35 della nostra Carta costituzionale: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» e come stabilito dalla sentenza n. 28 del 1995 della Corte costituzionale, che afferma: «il lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il suo valore sociale ed anche economico, può essere ricompreso, sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l'articolo 35 della Costituzione assicura al lavoro in tutte le sue forme» e ancora «l'articolo 230-bis del codice civile che, apportando una specifica garanzia al familiare che, lavorando nell'ambito della famiglia o nell'impresa familiare, presta in modo

continuativo la sua attività, mostra di considerare in linea di principio il lavoro prestato nella famiglia alla stessa stregua del lavoro prestato nell'impresa»;

PRESO ATTO che con sentenza di Corte Costituzionale n.275/2016 è stato sancito che non è possibile che «ogni diritto, anche quelli incompressibili, debbano essere sempre e comunque assoggettati ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili»;

APPOGGIA FORMALMENTE la suddetta iniziativa parlamentare, confermata da Senatori di tutti gli schieramenti politici, in quanto i diritti incompressibili succitati non hanno colore politico ma in uno Stato civile necessitano di risposte politiche atte a garantire a tutti eguali diritti e pari opportunità;

#### PERTANTO

- dà piena e formale adesione e sostegno alla predetta iniziativa legislativa;
- sollecita un tempestivo iter parlamentare della suddetta proposta per giungere, in tempi brevi, ad una sua auspicabile approvazione;
- chiede l'invio di una copia della presente Risoluzione all'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.



**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE EX ART.49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000**

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 – art.49 sulla proposta di deliberazione i responsabili esprimono il parere indicando **(FAVOREVOLE – SFAVOREVOLE ( il parere sfavorevole deve essere adeguatamente motivato) – NON RICHIESTO ( il parere di regolarità tecnica non è richiesto sui meri atti di indirizzo, il parere di regolarità contabile non è richiesto qualora la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata) e lo sottoscrivono, come da seguente prospetto:**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV  
VIGILANZA POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti,

ESPRIME

O parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

O parere di regolarità tecnica non richiesto in quanto mero atto di indirizzo.

Arienzo, li 21/08/2011

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV  
Luigi CARELLA**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE II RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE**

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti,

ESPRIME

O parere in ordine alla regolarità contabile della proposta de deliberazione ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

O parere di regolarità contabile non richiesto in quanto la proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Arienzo, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  
Rag. Vincenzo Trusio**